

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
C.S.A. N. 2/16

Avv. Simona Filippone	Presidente
Avv. Antonella Manni	Componente
Avv. Cristiana Spadaro	Componente
Paola Gatta	Segretario

La Corte Sportiva d'Appello

Visto il reclamo ex artt. 41 e 48 undecies del Regolamento di Giustizia proposto dall'Asa New Olimpica Dance nonché dalle atlete Federica Manzo, Antoniezza Liuzzi, Emma Cappello ed Alessandra Lombisani per la riforma del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 32/16;

Preso atto della richiesta di sospensiva ivi formulata nonché della ulteriore richiesta di ostensione della copia dei documenti relativi al primo grado di giudizio;

Rilevato che le ragioni sulle quali si fonda l'istanza di sospensione del provvedimento reso dal Giudice Sportivo appaiono solo in parte fondate. Che, in particolare, la documentazione video prodotta con riferimento alla esibizione delle atlete Federica Manzo e Antonietta Liuzzi sembrerebbe confermare la ricostruzione dei fatti effettuata nel ricorso, mentre, quanto alla posizione delle atlete Cappello e Lombisani nonché dell'Asa New Olimpica Dance, non sono stati forniti elementi tali da far ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris*;

PTM

ACCOGLIE

La richiesta di sospensiva formulata dalle tesserate Federica Manzo e Antonietta Liuzzi;

RIGETTA

La richiesta di sospensiva formulata dalle tesserate Emma Cappello e Alessandra Lombisani e dell'Asa New Olimpica Dance in quanto, allo stato, destituita di fondamento; manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di cui all'art. 48 undecies comma 2, riservando all'esito dell'integrazione dei motivi di appello la fissazione della data di udienza.

Roma, 14 aprile 2016

Il Segretario
Paola Gatta

Il Presidente
Avv. Simona Filippone